

Oggetto : **Mutamenti avvenuti nella composizione della Famiglia Anagrafica**

Ai sensi degli artt. 4, 6, 13 (lett. b) e 21 del D.P.R. 30 maggio 1989, N.223;

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a Ravenna in Via _____ Nr. _____

Piano _____ Interno _____ Tel. - Cellulare _____

Frazione _____

Quale : Intestatario Componente della famiglia anagrafica,

A conoscenza di quanto contenuto al punto 4 delle Avvertenze e note illustrative dell'Istat del 1992 relative alla legge ed al Regolamento Anagrafico; (*Vedi retro*)

Dichiara

Che sono entrate a far parte della ***sua famiglia le seguenti persone*** :

	Nome e Cognome	Rapporto Parentela
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____

Con le quali è legato **da vincoli** di:

Matrimonio Parentela Affinità Adozione Tutela Affetto

*Cognomi in stampatello / Nr. documento

Firme

L'Ufficiale d'Anagrafe ricevente

Ravenna, li : _____

(Firma) _____

* Nota bene: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto:

La sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto;

L'istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità (fronte e retro)

D.P.R. 30 maggio 1989, n.223
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Art. 4 "famiglia anagrafica":

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone **legate da vincoli** di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia può essere costituita da una sola persona.

Art. 21 "Schede di famiglia": comma 2

La scheda di famiglia **deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione** di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. **Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.**

Avvertenze e note illustrative dell'Istat relative alla legge ed al Regolamento anagrafico
Pubblicazione a cura dell'Istat- anno 1992 - Parte terza

B – Avvertenze e note illustrative relative al Regolamento anagrafico

Omissis... Punto 4- Omissis... La prova dei "vincoli affettivi", di cui alla definizione della famiglia anagrafica - art. 4 - viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi **non può essere soggetta a continui ripensamenti**. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il **cessare della coabitazione**. Omissis...

D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Art. 47 "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà"

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 76 "Norme penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Provvedimento del Sindaco Prot. 42924/2008 del 13 maggio 2008

Il Sindaco : Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", che all'art. 1 prevede:

"Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze...";

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente – ed evidenziato che:

- ✓ l'art. 4 **definisce famiglia anagrafica** "un insieme di persone legate **da vincoli** di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune";
- ✓ l'art. 13 tratta delle "Dichiarazioni anagrafiche";
- ✓ l'art. 29 prescrive per ciascuna famiglia residente nel Comune la compilazione di una scheda di famiglia nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alle famiglie ed alle persone che la costituiscono;
- ✓ l'art. 33 dispone che "L'Ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le disposizioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia" e che "ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici.... può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'Ufficiale di anagrafe d'ordine del Sindaco";
- ✓ Visto il combinato disposto degli artt. 47 e 38 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- ✓ Ritenuto di dovere adottare provvedimento finalizzato a dare piena e concreta attuazione alle disposizioni normative surriportate, nell'esercizio dei propri poteri di auto-organizzazione;
- ✓ Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DISPONE

Che gli uffici delegati dell'Anagrafe seguano le seguenti indicazioni:

1. All'atto della richiesta di costituzione di **famiglia anagrafica**, gli ufficiali d'anagrafe incaricati dovranno raccogliere formalmente, oltre alla indicazione dell'intestatario, anche le ragioni per le quali la richiesta stessa è formulata, in attuazione dell' art. 4 del citato Regolamento.
2. Nel caso di coabitazione per **"vincoli affettivi o per reciproca assistenza morale e/o materiale"**, la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica dovrà essere **sottoscritta da ambedue gli interessati alla presenza dell'ufficiale d'anagrafe incaricato**.
3. I componenti della famiglia anagrafica, anche separatamente, possono richiedere all'ufficiale d'anagrafe il rilascio di una attestazione che riporta quanto da loro dichiarato, secondo il modulo predisposto.
4. In presenza di domanda, di cui al precedente articolo, l'ufficiale d'anagrafe, una volta verificata:
 - ✓ la dichiarazione sottoscritta dagli interessati, di cui al precedente punto 1);
 - ✓ l'esistenza dello stato di coabitazione degli interessati stessi, sulla base della documentazione dell'ufficio, emette l'"*attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi*", secondo il modulo predisposto allo scopo.
5. Nel caso in cui la richiesta di cui al precedente punto 3) sia presentata da persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per le quali non esiste la dichiarazione formalmente sottoscritta di cui al precedente punto 1) l'ufficiale di anagrafe incaricato farà sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per vincoli affettivi o per reciproca assistenza morale e/o materiale, contestualmente alla richiesta di attestazione, in modo da poter procedere come disposto al punto 4).